

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4031

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSI MONTANARI, PROCACCI, GUERZONI, TAMINO, TEODORI,  
BIONDI, BERTONE, ANDREIS, CIMA, DONATI, SALVOLDI**

*Presentata il 12 giugno 1989*

**Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza  
nei confronti degli obblighi di vaccinazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione delle vaccinazioni di massa e della loro obbligatorietà non forma più oggetto solo dell'interesse scientifico, ma sempre più frequentemente è posta all'attenzione pubblica attraverso fatti di cronaca, che sollevano il problema non solo sotto il profilo sanitario ma anche attraverso la lente della tutela dei diritti civili dei cittadini.

Attualmente tre sono in Italia i trattamenti di vaccinazione obbligatori: quello antidifterico, *ex* legge 6 giugno 1939, n. 891; quello antitetanico, *ex* legge 5 marzo 1963, n. 292; quello antipoliomielitico, *ex* legge 4 febbraio 1966, n. 51.

Lo scopo perseguito dal legislatore con l'introduzione dell'obbligatorietà di tali

pratiche vaccinali fu a suo tempo la salvaguardia della salute pubblica.

Prescindendo, nella presente sede, da tutte le valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale efficacia — rispetto alle controindicazioni — della somministrazione dei vaccini, non può tuttavia sfuggire all'attenzione del legislatore che l'obbligo dei menzionati trattamenti sanitari si fonda su normative promulgate in un'epoca compresa fra i 23 e i 50 anni orsono. Epoca in cui le conoscenze scientifiche, le condizioni igienico-sanitarie, gli studi medici erano ad un livello grandemente inferiore a quello attualmente raggiunto.

Fu così che nella più gran parte dei paesi dell'Europa l'obbligatorietà delle

vaccinazioni fu progressivamente abolita, tanto da lasciare che nell'ambito CEE l'Italia si accompagni alla sola Francia nel mantenere tali obblighi.

Nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà, tuttavia, nella coscienza di molti cittadini si va affermando il principio della obiezione. E ciò non tanto per un fenomeno degenerativo di disinformazione, quanto piuttosto per una mutata coscienza sanitaria del cittadino, che non accetta più di sottoporsi passivamente ad interventi che mutano le condizioni del proprio organismo, ma esige di conoscere e di essere completamente informato. Seri studi nazionali ed internazionali, illustri esponenti del mondo scientifico hanno sollevato e sollevano numerose riserve sulle pratiche vaccinali e pongono l'attenzione sulle controindicazioni di esse.

Fino a ieri coloro che intendevano sottrarsi ai trattamenti vaccinali obbligatori erano ricorsi a pratiche clandestine: oggi una mutata coscienza ha fatto sì che nelle conseguenze dell'obiezione i suoi fautori si assumano tutte le responsabilità. Di qui i sempre più frequenti casi, giudiziari e non, sull'argomento.

È giunto il momento che il Parlamento si faccia carico di rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il cittadino ed oltretutto pone il nostro Paese in posizione decisamente sperequata rispetto alla legislazione vigente nella maggioranza delle nazioni europee.

Il provvedimento che si propone, pertanto, mira ad introdurre nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui si esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali le vaccinazioni obbligatorie.

Una tale innovazione avrebbe il pregio di sposare le attualmente inconciliabili esigenze, da un lato, di generale tutela e dall'altro di salvaguardia della libera scelta dell'individuo di fronte alla gestione della propria salute.

Nel superiore interesse del bene della collettività, uno Stato moderno, civile e democratico così non premia la negligenza del singolo attraverso una indiscri-

minata abolizione dell'obbligatorietà, come non sopprime il diritto civile del cittadino alla propria libertà e dignità.

Per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità che il cittadino si sottragga, mediante una libera e motivata scelta, a pratiche che prevedono la forzosa ed innaturale introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso estranee ed a volte con esso incompatibili.

L'introduzione di tale nuovo istituto — soprattutto nelle attuali condizioni in cui non sussiste il pericolo di epidemie e pertanto un rischio per la pubblica salute — non sarebbe altro che la riaffermazione del principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della persona umana.

Disciplinare una consapevole e responsabile obiezione si rende altresì necessario per assicurare la salvaguardia del principio di uguaglianza sostanziale, anch'esso recepito e tutelato dalla nostra Carta costituzionale.

Con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle garanzie civili, la legge di riforma sanitaria ha previsto nell'articolo 33 che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi sia obbligato. Si subordina inoltre la disposizione del trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di un medico.

È da ritenersi stridente con questo moderno orientamento il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di eventuali controindicazioni da parte della pubblica amministrazione.

Si realizza una disparità di trattamento davanti alla legge, che va sanata con una uniformazione della disciplina applicata.

Ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che sono ogget-

tivamente diverse contrasterebbe con il principio dell'uguaglianza.

Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore viola tale principio quando assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse. Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro grandemente differenti, come peraltro il legislatore stesso riconosce prevedendo forme di esonero temporaneo o permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta tuttavia a carico del privato.

In definitiva il provvedimento di cui si propone l'approvazione sembra al proponente in linea sia con la legislazione internazionale, sia con i principi costituzionali, sia con i più moderni orientamenti della stessa normativa nazionale vigente. D'altra parte esso è sufficientemente equilibrato e rigoroso, tanto da non stravolgere alcuni attuali canoni ma da temperarli con una maggiore sensibilità alle esigenze di tutela di libertà.

In questo senso la legge che si propone non introduce semplicemente il diritto alla obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni rese obbligatorie in forza di legge, disciplinando altresì le modalità per l'esercizio di tale diritto e prevedendo le necessarie incombenze agli organi della pubblica amministrazione (articoli 1, 2, 3, 4), ma interviene anche in modo attivo per lo stimolo di una corretta e completa informazione sia sui benefici quanto sui rischi delle vaccinazioni (articolo 5), operando in tal modo secondo le direttive informatrici della stessa legge di riforma sanitaria.

La salvaguardia della obiettività dell'informazione è poi garantita dall'apposita Commissione mista e interdisciplinare prevista nell'articolo 6 e nominata presso il Ministero della sanità.

La legge si chiude infine con l'articolo 7, che detta indicazioni per assicurare la pubblicità della nuova normativa e con l'articolo 8, il quale dispone in ordine alla regolamentazione delle situazioni in atto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Diritto all'obiezione di coscienza).*

1. I soggetti obbligati a vaccinazioni rese obbligatorie in forza di legge o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la potestà parentale, la tutela o la curatela, hanno diritto a proporre obiezione di coscienza nei confronti di detti obblighi.

2. I motivi di coscienza possono attere a convincimenti di qualsiasi natura igienico-sanitari, religiosi, filosofici, morali, e ogni altro motivo che concerne la propria personalità, circa la propria contrarietà alle vaccinazioni per se stessi, per i propri figli o per coloro sui quali si esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela.

## ART. 2.

*(Modalità per l'esercizio del diritto).*

1. I soggetti che intendono esercitare l'obiezione di coscienza alle vaccinazioni di cui all'articolo 1, debbono presentare, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, una dichiarazione di obiezione al sindaco nel comune di residenza, in cui enunciano le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di consegna a mano il comune rilascia ricevuta.

2. Il sindaco, valutata unicamente la sussistenza formale nella dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 2, rilascia, entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, un certificato di presa d'atto in duplice copia, ai fini della revoca dell'obbligo alla vaccinazione.

3. Il sindaco non può rifiutare il rilascio di detto certificato, salvo che dimo-

stri la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

4. I soggetti richiedenti di cui all'articolo 1 comma 1, inviano all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale ricade il comune di residenza, una copia del certificato, mantenendo in loro possesso la seconda copia.

#### ART. 3.

*(Obblighi della pubblica amministrazione).*

1. Ogni comune, rilasciato il certificato di cui all'articolo 2 al richiedente, deve immediatamente trascrivere il nome dell'obiettore sull'apposito registro, con a fianco l'indicazione della vaccinazione obbligatoria a cui si riferisce la richiesta di obiezione di coscienza.

2. Per le altre registrazioni previste dalla legge, deve essere annotata la dicitura « obiezione di coscienza ».

3. Il certificato di vaccinazione obbligatoria, per qualsiasi uso sia richiesto, viene rilasciato dall'autorità sanitaria con identico modello sia per i soggetti vaccinati che per quelli che hanno optato per l'obiezione di coscienza. Nel testo del certificato deve essere apposta soltanto la seguente dicitura: « Per quanto concerne la vaccinazione, NULLA OSTA ».

#### ART. 4.

*(Divieto di discriminazioni).*

1. I soggetti esonerati dalle vaccinazioni per obiezione di coscienza hanno gli stessi diritti dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di vaccinazione.

2. È vietata ogni discriminazione nei confronti dei soggetti non vaccinati. In particolare non potranno essere esclusi dagli asili nido e dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e non potranno essere discriminati nell'assunzione, nell'attribuzione delle mansioni e nel percorso di carriera di qualsiasi impiego, pubblico o privato.

## ART. 5.

*(Informazione sui benefici  
e sui rischi della vaccinazione).*

1. Il medico è tenuto a informare il soggetto vaccinando, o in caso di minore età i genitori o gli esercenti la potestà parentale, la tutela o la curatela, dei benefici e dei rischi delle vaccinazioni ed a consegnargli la scheda di cui al comma 2. Il medico deve altresì consegnare al soggetto che si presenti per la vaccinazione un certificato contenente il suo parere relativo all'idoneità del vaccinando all'inoculazione del vaccino.

2. In apposita scheda devono essere riportati, stampati con identico rilievo, i possibili vantaggi, la durata della eventuale protezione ed i rischi della vaccinazione a cui si riferisce, nonché, stampata in modo evidenziato, la menzione della possibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza di cui alla presente legge.

3. Per ogni vaccinazione deve essere predisposta, a cura del Ministero della sanità, la scheda di cui al comma 2. I testi delle schede sono redatti da una Commissione insediata presso il medesimo Ministero, in cui sono rappresentati in pari misura esperti favorevoli e contrari alle vaccinazioni.

## ART. 6.

*(Composizione e compiti  
della commissione).*

1. La commissione di cui al comma 3 dell'articolo 5, è nominata dal Ministro della sanità entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta come segue:

a) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

b) un professore o ricercatore presso una facoltà di medicina;

c) un professore o ricercatore presso una facoltà di biologia o scienze biologiche;

d) un medico operante presso una unità sanitaria locale;

e) due esperti nominati dalle aziende produttrici di vaccini operanti in Italia;

f) due esperti nominati dalla Lega nazionale per la libertà dalle vaccinazioni.

2. Per quanto riguarda gli esperti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la loro posizione in merito ai vantaggi e ai rischi delle vaccinazioni deve essere documentata da almeno tre pubblicazioni, al fine di garantire la rappresentanza paritetica delle opinioni relative alla prevalenza di tali vantaggi oppure di tali rischi.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del giorno e a stilare i verbali delle sedute.

4. La commissione si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque almeno una volta ogni quattro mesi con i seguenti compiti:

a) redigere le schede di cui all'articolo 5;

b) raccogliere tutte le informazioni e pubblicazioni inerenti i benefici e i danni da vaccino, che saranno raccolte annualmente in un volume che sarà presentato al Parlamento a cura del Ministro della sanità.

#### ART. 7.

*(Disposizione per la pubblicità delle norme della presente legge).*

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le unità sanitarie locali assicurano la massima pubblicità delle disposizioni della presente legge, anche mediante stampa e radiotelevisione.

## ART. 8.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Qualora il sindaco non provveda, nei termini previsti, al rilascio del certificato di cui all'articolo 2, l'obiettore può presentare all'unità sanitaria locale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in cui dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver presentato regolare domanda di obiezione di coscienza e di non aver ricevuto risposta nei termini di cui alla presente legge. Tale dichiarazione produce gli stessi effetti del certificato di cui all'articolo 2.

2. Le schede informative di cui all'articolo 5 sono redatte, per i vaccini autorizzati al momento della data di entrata in vigore della presente legge, entro 30 giorni dall'insediamento della commissione di cui all'articolo 6. In ogni caso, dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun vaccino sprovvisto della relativa scheda informativa può essere ulteriormente distribuito e somministrato. I nuovi vaccini devono essere corredati della scheda di cui all'articolo 5 prima di essere autorizzati alla distribuzione e alla commercializzazione.

3. Le azioni amministrative e giudiziarie già promosse alla data di entrata in vigore della presente legge sono estinte dal momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Per l'ammissione o riammissione dei soggetti esclusi o allontanati da asili nido o scuole pubbliche o private, è sufficiente la semplice presentazione di copia del certificato di cui all'articolo 2.